Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025, in riferimento alle note di osservazione *ex* art. 14, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila prot. RGS n. 2150 del 27 gennaio 2020 relativa al rendiconto di cui al cap. 2060 esercizio 2019, prot. RGS n. 7523 del 5 aprile 2023 relativa al rendiconto di cui al cap. 2060 esercizio 2022, rendiconti di contabilità ordinaria tutti relativi al Segretariato regionale del Mic per l'Abruzzo, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*;

visto il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 in materia di *Riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa*;

vista la deliberazione n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente n. 6/2025 depositato il 1° ottobre 2025;

visto il decreto n. 2/2025 del 5 febbraio 2025 con il quale il Presidente di Sezione ha affidato il controllo a campione sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo;

vista la nota prot. n. 4523 dell'11 novembre 2025 del Magistrato istruttore;

vista la nota prot. n. 33687 del 2 dicembre 2025, acquisita al prot. n. 4695, e i relativi allegati, della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila;

vista la nota prot. n. 21233-P del 3 dicembre 2025, acquisita al prot. n. 4702, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo del Ministero della cultura, e i relativi allegati;

vista l'ordinanza n. 35/2025 dep. il 9 dicembre 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

vista la nota di deferimento del Magistrato istruttore;

udito il relatore referendario Andrea Di Renzo;

FATTO

Le note di osservazione *ex* art. 14, comma 5, d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila e l'istruttoria.

La Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila (RTS AQ) con nota prot. n. 3306 del 4 febbraio 2021 (acquisita al prot. n. 537) e prot. n. 26162 del 9 novembre 2023 (acquisita al prot. n. 5679 del 10 novembre 2023) ha comunicato il mancato discarico dei rendiconti di contabilità ordinaria di cui al capitolo 2060, rispettivamente relativi alle annualità 2019 e 2022 del "*Segretariato regionale del Mibact per l'Abruzzo*" (cfr. le relative note di osservazione, *infra*).

Il Magistrato istruttore con nota prot. n. 4523 dell'11 novembre 2025 ha chiesto a RTS AQ di trasmettere copia PDF delle note di osservazione e di tutta la documentazione pertinente in possesso dell'Ufficio, e al Funzionario delegato (FD) di voler trasmettere le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni formulate dalla Ragioneria, oltre a tutta la documentazione.

RTS ha fornito risposta con la nota prot. n. 33687 del 2 dicembre 2025, con la quale ha dichiarato che per l'inoltro delle note di osservazione ha utilizzato il sistema *SPESE* e ha precisato che il mancato discarico dei rendiconti è stato determinato per tutte e due le annualità in questione dal fatto che la documentazione trasmessa è stata ritenuta non sufficiente.

Con detta nota prot. n. 33687 RTS AQ ha trasmesso la documentazione di seguito indicata.

1) Per l'esercizio 2019:

1/a) nota di osservazione n. prot. RGS 2150 del 27 gennaio 2020 – "*data 17/07/2020*";

1/b) nota prot. n. 3306 del 4 febbraio 2021;

1/c) certificato di mancato discarico n. prot. RGS 2150 del 27 gennaio 2020 – "*data 04/02/2021*";

1/d) nota prot. n. 22020 del 17 settembre 2021.

2) Per l'esercizio 2022:

2/a) nota di osservazione n. prot. RGS 7523 del 5 aprile 2023 – "*data 27/07/2023*";

2/b) nota del Ministero della cultura denominata "*Comunicazioni del Funzionario Delegato – Risposta alla nota di osservazione*", recante stampigliatura del protocollo – verosimilmente di ricezione – di RTS n. 24100 del 19 ottobre 2023 recante: "*lista nuovi documenti inviati*", senza allegati;

2/c) certificato di mancato discarico n. prot. RGS 7523 del 5 aprile 2023 – "*data 09/11/2023*".

In particolare, con la nota di osservazione prot. RGS n. 2150 relativa all'annualità 2019 RTS AQ ha evidenziato le seguenti criticità: "*Si restituisce il rendiconto per carenza di documentazione: non sono state allegate le tabelle giustificative delle spese liquidate al personale in trasferta; non sono state allegate le determine a contrarre e la documentazione giustificativa (lettere di affidamento o contratti) per servizi o acquisti di beni e servizi*".

Inoltre, dalla lettura del certificato di mancato discarico (cfr. *supra*, punto "1/c") si rileva che il FD, nonostante la predetta osservazione, non ha fornito ulteriore documentazione rispetto a quella già ritenuta insufficiente ("*il Funzionario Delegato non ha integrato il rendiconto con la documentazione richiesta col rilievo del 17/07/2020*").
Per quanto riguarda poi l'esercizio 2022, RTS con la nota di osservazione n. prot. RGS 7523 (cfr. *supra*, punto "2/a") aveva rilevato che "*gli ordinativi secondari sono privi della documentazione giustificativa della spesa*").
Il FD con nota acquisita da RTS al prot. n. 24100 del 19 ottobre 2023 aveva fornito documentazione poi ritenuta non sufficiente per il superamento del rilevo, tanto che la Ragioneria aveva motivato il certificato di mancato discarico (cfr. *supra* punto "2/c") affermando che: "*le controdeduzioni forni dal FD non sono state ritenute idonee a superare le osservazioni della Scrivente: sulle fatture, ove non è stato redatto un decreto di liquidazione è necessario apporre il visto di regolarità della fornitura o del servizio con l'autorizzazione alla liquidazione della spesa; Ord.vo 1 OA 1- Nella liquidazione delle competenze spettanti al CTU non è stata fornita la documentazione giustificativa del pagamento del saldo. La notula deve essere allegata in originale e firmata dal professionista. Ord.vo 3 OA 1- Non è stato allegato contratto MEPA con [l'operatore economico]; Ord.vi 4 – 32 -36 – 64 – 78 – 194 OA 1 8 e 11 OA 22 4 OA 47 - per la fornitura di carburante non è stata allegata la determina a contrarre, il contratto stipulato con [l'operatore economico], dichiarazione conto dedicato, Patto d'integrità; Ord.vi 6 - 34 - 51- 61 – 90 – 100 – 110 - OA 1- Non è stato allegato contratto MEPA con* [l'operatore economico], *dichiarazione conto dedicato, Patto d'Integrità, dichiarazione di regolarità del lavoro; Ord.vo 38 OA 1- Non è stata allegata la determina a contrarre, l'affidamento lavori, dichiarazione conto dedicato, Patto d'Integrità, dichiarazione di regolarità del lavoro; Ord.vo 48 OA 1- Non è stata allegata la determina a contrarre, l'affidamento lavori, dichiarazione conto dedicato, Patto d'Integrità, dichiarazione di regolarità del lavoro; Ord.vo 134 OA 1- Non è stata allegata la determina a contrarre, l'affidamento lavori, dichiarazione conto dedicato, Patto d'Integrità, dichiarazione di regolarità del lavoro; Ord.vo 150 OA 1- Non è stato allegato decreto di liqui, dichiarazione di regolarità del lavoro; Ord.vi 130 – 146 – 160 - OA 1- 47 OA 16 - Non è stato allegato contratto di proroga con* [l'operatore economico], *dichiarazione conto dedicato, Patto d'Integrità, dichiarazione di regolarità del lavoro; Ord.vo 4 - OA 22 - Non è stato allegato affidamento servizio pulizie extra con* [l'operatore economico], *dichiarazione conto dedicato, Patto d'Integrità, dichiarazione di regolarità del lavoro*".
Da ciò si deduce che, nonostante la richiesta formulata dal Magistrato istruttore con la nota prot. n. 4523, la Ragioneria territoriale non ha trasmesso la documentazione che – pur poi ritenuta non sufficiente – le era stata precedentemente inviata dal FD.
Si intende fare riferimento ai documenti allegati al rendiconto relativo al 2019, che RTS nella nota di osservazione aveva ritenuto carente (cfr. doc. di cui al punto "1/a") e alla documentazione che il FD aveva trasmesso, in riferimento all'esercizio 2022, a seguito della relativa nota di osservazione (cfr. doc. di cui ai punti "2/b" e "2/c").
Quindi il Ministero della cultura ha fornito risposta alla richiesta istruttoria con nota prot. n. 21233-P del 3 dicembre 2025 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo.
La Soprintendenza ha innanzi tutto affermato di essere subentrata nelle competenze del Segretariato regionale del Mic per l'Abruzzo che è stato soppresso con d.p.c.m. n. 57 del 15 marzo 2024; ha quindi allegato, richiamando gli "*Ordinativi 6-34-51-61-90-100-110 – OA1*" e gli "*Ordinativi 130-146-160-OA1 – 47 OA 16*" la documentazione rinvenuta a seguito delle "*verifiche a cui quest'Ufficio è pervenuto*", "*tutta la documentazione pertinente di cui l'Ufficio è in possesso*" e consistente nella nota con la quale l'operatore economico considerata la prossima scadenza del contratto si dichiarava disposto alla proroga del servizio, nella nota del Segretariato regionale prot. n. 3594-A del 14 settembre 2022, con la quale il Mic accettava il

preventivo dell'operatore economico per la proroga del servizio, di estratto da "*Acquistinrete.it*" – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e nella dichiarazione dell'operatore economico ai sensi della legge n. 136 del 2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Mic ha quindi concluso riconoscendo l'inidoneità della documentazione anche da ultimo così prodotta a superare le criticità rilevate dalla Ragioneria territoriale ("*con riferimento alla documentazione allegata, la scrivente non può che constatarne la parziale carenza relativamente a tutte le criticità segnalate*"), facendo poi cenno alla "*estrema difficoltà di reperire in archivio quanto necessario*".

DIRITTO

1. Inquadramento normativo.
A norma dell'art. 14, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123, il funzionario delegato deve trasmettere alla competente ragioneria i rendiconti "*corredati della documentazione giustificativa della spesa*".
Nel caso in cui riscontri irregolarità, la ragioneria non discarica i rendiconti e trasmette una nota di osservazione al funzionario delegato, con onere per quest'ultimo di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della nota (cfr. art. 14, comma 5, d. lgs. n. 123 cit.).
Qualora poi il funzionario delegato non dia riscontro alle osservazioni o le controdeduzioni fornite non siano idonee a superare i rilievi, "*i rendiconti non sono discaricati* [e] *l'ufficio di controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile*" (cfr. art. 14, comma 6) informando la competente Sezione di controllo della Corte dei conti (cfr. art. 1, comma 8).

2. La fattispecie concreta: l'esame dei rilievi formulati dalla Ragioneria territoriale.
Nel caso di specie, RTS AQ ha contestato al FD la mancata produzione della documentazione idonea a giustificare la spesa (cfr. art. 14, comma 1, d. lgs. n. 123 del 2011). Ciò in quanto per l'esercizio 2019 quella trasmessa unitamente al rendiconto non era stata ritenuta sufficiente e l'Amministrazione non aveva provveduto alla necessaria integrazione a seguito delle osservazioni; per l'esercizio 2022 non era stata fornita documentazione col rendiconto (cfr. nota di osservazione prot. RGS 7523: "*gli ordinativi secondari sono privi della documentazione giustificativa della spesa*") e quella fornita a seguito dei rilievi non era stata ritenuta sufficiente a superare detti rilievi.
D'altronde, la documentazione da ultimo fornita dal FD, ha riguardato solo parte degli ordinativi relativi all'esercizio 2022 oggetto delle osservazioni e anche per quelli interessati da detta produzione documentale non può ritenersi sufficiente, mancando comunque la dichiarazione di regolarità del lavoro svolto; inoltre, in riferimento alla *proroga del servizio* si deve osservare che la prosecuzione tecnica del contratto richiede l'esplicitazione dei motivi che la possano eventualmente far ritenere legittima; essa deve rivestire carattere di temporaneità e imprevedibilità, rappresentando uno strumento atto esclusivamente a coprire il tempo strettamente necessario per completare le procedure per l'individuazione del nuovo concorrente, che, pertanto, devono essere iniziate in tempo da parte della stazione appaltante in modo da evitare soluzioni di continuità nella scelta del nuovo contraente (cfr. art. 106, comma 11, del d.lgs. 50 del 2016; oggi art. 120, comma 11, del d.lgs. 36 del 2023).
Sul punto, secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, da ritenersi condividibile: "*"in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia*

ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica" (cfr. Cds 12 settembre 2023, n. 8292; 20 agosto 2013, n. 4192; 24 novembre 2011, n. 6194).
Per tutti gli altri ordinativi nessuna produzione documentale è stata effettuata in questa sede.
Lo stesso FD non ha contestato i rilievi ed ha ammesso che anche la documentazione da ultimo prodotta non consente di superare nemmeno le osservazioni specificamente dirette agli ordinativi ai quali la documentazione prodotta fa riferimento.
Le osservazioni della Ragioneria territoriale devono ritenersi fondate e non superate perché la documentazione mancante non è stata prodotta nemmeno in questa fase.
In ordine alla mancata produzione della documentazione non può ritenersi scusante la difficoltà – segnalata dalla Soprintendenza - di "*reperire in archivio*" la documentazione giustificativa della spesa, innanzi tutto perché al fine delle verifiche di cui agli artt. 14 e segg. del d. lgs. n. 123 del 2011 deve esserne garantita la disponibilità sino al discarico del rendiconto, o, comunque, sino all'esaurimento delle procedure di controllo, sia perché per la presentazione del rendiconto e per la gestione delle fasi successive (inclusa la quella eventuale dell'osservazione e quelle ancora successive) è previsto l'utilizzo della piattaforma digitale "*SPESE*" che può e deve assicurare il reperimento di tutta la documentazione anche al fine della sua trasmissione alla Corte in modo da permettere il controllo previsto per legge, come di seguito meglio precisato.

3. La disponibilità della documentazione ai fini del controllo *ex* artt. 14 e segg. d. lgs. 123 del 2011.
Più in generale, l'esame della documentazione valutata dalla Ragioneria territoriale nella procedura ex art. 14 d. lgs. n. 123 del 2011 è necessaria per permettere a questa Corte di pronunciarsi in merito alla fondatezza dei rilievi, e ciò non solo nel caso, comunque da stigmatizzare, in cui il FD non risponda alla richiesta di controdeduzioni e documentazione formulata dal Magistrato istruttore, ma anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia fornito documentazione; ciò sia per verificarne l'integralità, sia per poterla confrontare con quella utilizzata per la formulazione dei rilievi.
Nella specie, RTS ha dichiarato di essersi avvalsa del sistema "SPESE" per la trasmissione delle note di osservazione (cfr. nota prot. n. 33687).
Il funzionamento della piattaforma *SPESE* è illustrato dalla circolare n. 18 MEF-RGS – Prot. n. 50113 dell'8 giugno 2016, che prevede l'invio dei rendiconti amministrativi tramite flusso informatico, con conseguente "*protocollazione automatica in entrata al Protocollo RGS*"; sul sistema SPESE sono "*visibili* […] *i fascicoli del Rendiconto, dei titoli estinti e delle fatture correlate con tutta la documentazione che il Funzionario delegato ha inserito. I competenti Uffici di Ragioneria ne possono prendere visione sia attraverso nuove interrogazioni disponibili sul sistema, sia in fase di registrazione*" (cfr. pag. 4).
Sempre sulla piattaforma l'ufficio di ragioneria può registrare le note di osservazione e il funzionario delegato "*può fornire risposta alle osservazioni dell'Ufficio di Ragioneria articolando le proprie motivazioni* […] *e/o inviando documentazione aggiuntiva a quella contenuta nel fascicolo del Rendiconto*" (cfr. *ibidem* pag. 5).
Inoltre, "*tutti i fascicoli dei Rendiconti con i relativi fascicoli dei titoli e delle fatture saranno conservati all'interno del sistema documentale della Ragioneria Generale dello Stato per un periodo non inferiore a 10 anni*" (cfr. *ibidem* notazioni conclusive, pag. 6).
D'altronde, la conservazione nel sistema di tutta la documentazione giustificativa della spesa inerente al rendiconto per almeno dieci anni comporta che anche nell'ipotesi di *restituzione* del rendiconto al funzionario delegato per mancato superamento dei rilievi (cfr. art. 14, comma 6, d. lgs. n. 123 cit.) il rendiconto e tutta la documentazione giustificativa della spesa, comprensiva della dimostrazione delle aperture di credito, della (c.d. stampa) dei titoli estinti,

la rimanenza distintamente per residui e competenza, e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi e comunque di tutta la documentazione inerente alla spesa comprensiva di quella necessaria a giustificare la regolarità delle varie erogazioni (cfr. art. 333 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e art. 14 d. lgs. n. 123 del 2011) rimanga nella disponibilità materiale della Ragioneria.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

con riferimento alle note di osservazione *ex* art. 14, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila prot. RGS n. 2150 del 27 gennaio 2020 relativa al rendiconto di cui al capitolo 2060 esercizio 2019, prot. RGS n. 7523 del 5 aprile 2023 relativa al rendiconto di cui al capitolo 2060 esercizio 2022 del Segretario regionale per l'Abruzzo del Ministero della cultura (oggi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo)

ACCERTA

secondo quanto osservato in parte motiva la fondatezza e il mancato superamento delle osservazioni formulate dalla Ragioneria territoriale dello Stato

INVITA

per il futuro il Funzionario delegato, in sede di procedura del controllo dei rendiconti di cui all'art. 14 del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123, a provvedere alla trasmissione alla Ragioneria territoriale dello Stato di tutta la documentazione giustificativa della spesa;

INVITA ALTRESI'

sempre per il futuro, la Ragioneria territoriale dello Stato e il Funzionario delegato a provvedere alla trasmissione a questa Sezione regionale di controllo della documentazione giustificativa della spesa di cui all'art. 333 del R.D. 23 maggio 2024, n. 827 e all'art. 14 del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 in caso di richiesta nell'ambito di detta procedura.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, alla Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025.

Estensore e relatore
Andrea Di Renzo

ANDREA DI RENZO
CORTE DEI CONTI
15.12.2025 17:03:37
GMT+01:00

Il Presidente
Ugo Montella

UGO
MONTELLA
CORTE DEI
CONTI
16.12.2025
12:18:19
GMT+02:00

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto

LORELLA
GIAMMARIA
16.12.2025
13:03:47
GMT+02:00